



CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO “GRANA PADANO”

*riconosciuto con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002
(Gazzetta Ufficiale - serie Generale - 13 giugno 2002 - N. 137)*

STATUTO

approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020

*Frazione S. Martino della Battaglia - 25015 Desenzano del Garda, Brescia - Via XXIV Giugno, 8
tel. 030 9109811 - fax 030 9910487 - www.granapadano.it - info@granapadano.it*

*C.C.I.A.A. Brescia: Registro delle Imprese 02184450159 R.E.A.
Codice Fiscale 02.18445.015.9 - Partita IVA 01.93325.098.5*

INDICE

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

FUNZIONI – FINALITA' OPERATIVE	pag. 5
art. 1 costituzione e denominazione.....	pag. 5
art. 2 sede	pag. 5
art. 3 durata.....	pag. 5
art. 4 oggetto	pag. 5
art. 5 funzioni.....	pag. 6
art. 6 finalita' operative	pag. 7

TITOLO II: MARCHIO, CONTRASSEGNI E LORO APPOSIZIONI

pag. 8

art. 7 riconoscimento del prodotto	pag. 8
art. 8 titolarita' e detenzione dei marchi	pag. 8
art. 9 divieti di utilizzazione.....	pag. 8

TITOLO III: CONSORZIATI

pag. 9

art. 10 consorziati	pag. 9
art. 11 domanda di ammissione	pag. 10
art. 12 obblighi dei consorziati.....	pag. 11
art. 13 diritti dei consorziati	pag. 11
art. 14 decadenza, recesso, esclusione e sanzioni	pag. 12
art. 15 mutamenti di titolarita' dell'azienda consorziata	pag. 13

TITOLO IV: RAPPORTI CON I NON CONSORZIATI

pag. 14

art. 16 diritti e doveri dei caseifici non consorziati.....	pag. 14
art. 17 diritti e doveri dei non consorziati di altre categorie	pag. 14

TITOLO V: CONTRIBUTI - FONDO CONSORTILE

AMMINISTRAZIONE – BILANCIO	pag. 15
art. 18 contributi e tariffe consortili	pag. 15
art. 19 quota di ammissione	pag. 15
art. 20 contributo annuale.....	pag. 15
art. 21 tariffe e contributi straordinari	pag. 15
art. 22 tariffa della DOP.....	pag. 15
art. 23 fondo consortile	pag. 16
art. 24 risorse di gestione	pag. 16
art. 25 libri e registri consortili	pag. 17
art. 26 esercizio consortile e bilancio	pag. 17

INDICE

TITOLO VI: ORGANI DEL CONSORZIOpag. 18

art. 27 organi del consorzio pag. 18

art. 28 rappresentanza negli organi consortili pag. 18

TITOLO VII: ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATIpag. 19

art. 29 composizione..... pag. 19

art. 30 formalita' di convocazione..... pag. 20

art. 31 modalita' di svolgimento pag. 20

art. 32 competenze dell'assemblea ordinaria
dei consorziati pag. 21

art. 33 competenze dell'assemblea straordinaria
dei consorziati pag. 22

art. 34 validita' di costituzione e diritti di voto pag. 22

art. 35 modalita' delle votazioni..... pag. 23

art. 36 assemblee separate..... pag. 23

TITOLO VIII: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEpag. 24

art. 37 composizione..... pag. 24

art. 38 durata del mandato pag. 24

art. 39 ineleggibilita' e decadenza pag. 25

art. 40 convocazione e validita' pag. 26

art. 41 poteri del consiglio di amministrazione..... pag. 26

art. 42 delega di poteri..... pag. 28

TITOLO IX: COMITATO DI GESTIONE pag. 28

art. 43 costituzione e funzionamento..... pag. 28

art. 44 poteri..... pag. 28

TITOLO X: COMITATO DI PRESIDENZA pag. 29

art. 45 comitato di presidenza..... pag. 29

TITOLO XI: PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI - TESORIERE pag. 29

art. 46 presidente - vice presidenti – tesoriere pag. 29

INDICE

TITOLO XII: COLLEGIO SINDACALE	pag. 30
art. 47 composizione.....	pag. 30
art. 48 ineleggibilità e decadenza	pag. 31
TITOLO XIII: SCIoglimento	pag. 32
art. 49 scioglimento e liquidazione.....	pag. 32
TITOLO XIV: CLAUSOLA COMPROMISSORIA	pag. 33
art. 50 clausola compromissoria	pag. 33
TITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI	pag. 34
art. 51 norme di riferimento	pag. 34
EVOLUZIONE DELLO STATUTO	pag. 35
Decreto 2 Luglio 2020 - GURI n. 174 del 13-07-2020	pag. 36

TITOLO I:

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

FUNZIONI – FINALITA' OPERATIVE

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Il “Consorzio Per la Tutela del Formaggio Grana Padano” è un Consorzio volontario costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 bis del Codice Civile e dell’art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il Consorzio opera a tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall’art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dall’insieme normativo, nazionale e comunitario, che regola la Denominazione di Origine Protetta “Grana Padano”, riconosciuta e tutelata a norma del Regolamento CE n. 510/06.

Le caratteristiche del formaggio tutelato e la sua zona di produzione sono stabilite dal disciplinare di produzione vigente.

Art. 2 SEDE

Il Consorzio ha la sede legale nella Frazione di San Martino della Battaglia del Comune di Desenzano del Garda - Provincia di Brescia - Via XXIV Giugno civ. n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire, sopprimere sedi secondarie e amministrative, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’Estero.

Art. 3 DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata dall’Assemblea straordinaria.

Art. 4 OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali, dell’Unione europea e degli accordi e trattati internazionali relativi:

- a) la tutela della denominazione di origine del formaggio “Grana Padano” ai sensi dell’art.13 del Regolamento (CE) n. 510/06, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali; tale tutela si estende anche alle

traduzioni in lingue straniere dei termini geografici, uniti o disgiunti e comunque in qualsiasi forma, ai sensi del suddetto regolamento.

- b) la vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio “Grana Padano”, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) la valorizzazione della produzione del formaggio “Grana Padano”;
- d) la promozione, diffusione e conoscenza della Denominazione di Origine Protetta e dei marchi ad essa riservati, finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
- e) la promozione del consumo del “Grana Padano” in Italia e all’estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare il formaggio “Grana Padano” e ad accrescerne l’immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili.

Art. 5 FUNZIONI

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della DOP “Grana Padano” ed in particolare:

- a) definisce la politica della produzione di “Grana Padano”, laddove consentito dalla normativa in materia, predisponendo il Disciplinare ed i relativi Regolamenti, promuovendone le eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione agli Organi preposti;
- b) è detentore dei marchi della DOP “Grana Padano” e di quelli collaterali o corrispondenti, nonché dei contrassegni depositati a norma di legge e li concede in uso a chi ne abbia il diritto a sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 e altre disposizioni di legge;
- c) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della DOP “Grana Padano” e della sua reputazione costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi dei Consorziati produttori del formaggio DOP “Grana Padano”;
- d) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice sia nazionale che internazionale per la tutela e la salvaguardia dei marchi e contrassegni di cui è unico titolare e depositario;
- e) provvede in esclusiva all’apposizione del logo distintivo della DOP “Grana Padano” sulle forme di formaggio prodotte dai Consorziati e dagli aventi diritto inseriti nel piano dei controlli dell’Organismo autorizzato;
- f) dà esecuzione ai provvedimenti di annullamento dei marchi di origine in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di produzione;

- g) provvede al ritiro dei marchi d'origine su indicazione degli organismi preposti alla verifica sul rispetto del Disciplinare e può disporre l'applicazione di misure sanzionatorie;
 - h) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della DOP "Grana Padano" in ogni fase della filiera: produzione della materia prima, sua trasformazione, confezionamento e commercio del formaggio, come previsto dall'art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
 - i) vigila affinché altri prodotti non rechino denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi suscettibili di violare la DOP "Grana Padano", anche nell'interesse dei consumatori o non rechino danno alla DOP "Grana Padano";
 - j) verifica la rispondenza fra la quantità del prodotto tutelato sottoposto al controllo dell'Organismo autorizzato e quella immessa sul mercato;
 - k) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Regioni, dallo Stato e dalla Comunità Europea;
 - l) può costituire – nel rispetto delle previsioni di legge – Organismi "interprofessionali", composti da Consorziati e da Rappresentanti della Filiera.
- Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, nell'interesse dei propri Consorziati e della Filiera, senza scopo di lucro, può effettuare operazioni commerciali, concedere e ricevere garanzie reali e personali, acquisire, cedere ed alienare partecipazioni in società, anche di capitali, Consorzi, Associazioni ed Enti in genere.

Art. 6 FINALITA' OPERATIVE

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consorzio provvede, fra l'altro, a:

- a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del formaggio "Grana Padano", per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- b) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il formaggio da loro prodotto raggiunga il miglior livello qualitativo proprio del "Grana Padano";
- c) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all'uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;
- d) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare il "Grana Padano" e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all'estero;
- e) collaborare con le Autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati aventi il compito di garantire che il formaggio "Grana Padano" beneficiante della Denominazione di Origine Protetta risponda ai

requisiti del Disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 510/06 ed eventuali successive disposizioni di legge;

- f) esercitare, nell'ambito della vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Grana Padano", tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della DOP, del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;
- g) sviluppare progetti che comportino, anche, l'acquisto diretto da parte del Consorzio di formaggio Grana Padano, da destinare:
 - a) alle sue attività istituzionali;
 - b) ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione del Grana Padano nei mercati;
 - c) ad attività benefiche.

TITOLO II: MARCHIO, CONTRASSEGNI E LORO APPOSIZIONI

Art. 7 RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO

L'origine del formaggio "Grana Padano" risulterà da marchiature e contrassegni specifici, apposti sulle forme ovvero sulle confezioni, secondo le norme stabilite nel Disciplinare di produzione.

Art. 8 TITOLARITA' E DETENZIONE DEI MARCHI

Il Consorzio è l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei marchi di cui al precedente art. 7 e degli altri marchi regolarmente registrati e di quelli che andrà a registrare in futuro, che potranno essere apposti sul formaggio "Grana Padano" secondo le norme fissate dal Disciplinare.

Art. 9 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

Il marchio dovrà essere apposto sulle confezioni di "Grana Padano" nel rispetto del disciplinare.

E' vietato ai Consorziati di valersi del nome del Consorzio, senza autoriz-

zazione scritta del Consorzio, su qualunque tipo di stampato o materiale di propaganda o di fare qualsiasi riproduzione dei marchi e dei segni distintivi del Consorzio stesso.

E' vietato ai soggetti componenti la filiera di fare qualsiasi uso dei marchi della DOP "Grana Padano" o comunque di denominazioni, modelli, brevetti, segni distintivi diversi da quelli autorizzati dal Consorzio del Formaggio "Grana Padano".

E' fatto espresso divieto ai soggetti componenti la filiera di fare uso, depositare, far depositare, registrare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano in qualsiasi modo imitare, evocare, richiamare e comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare la DOP "Grana Padano" o sfruttarne la reputazione, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc.

TITOLO III: CONSORZIATI

Art. 10 CONSORZIATI

E' consentita l'ammissione al Consorzio di tutti i Soggetti della Filiera del formaggio Grana Padano, inseriti nel sistema di controllo previsto dall'organo di controllo, competente secondo la normativa in vigore, nelle quattro categorie di seguito enunciate:

- a) gli allevatori produttori di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio "DOP" Grana Padano ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di controllo. Gli allevatori produttori di latte, che non siano soci direttamente o soci di cooperative possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite fra aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano ubicati all'interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio "DOP" Grana Padano. Le aziende dovranno rilasciare all'associazione specifica delega scritta di rappresentanza;
- b) i caseifici produttori di formaggio "DOP" Grana Padano i cui stabilimenti sono collocati all'interno della zona di produzione e in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di controllo.

I caseifici possono rappresentare i produttori di latte solo a seguito di specifica delega rilasciata da questi ultimi, salvo il caso dei caseifici cooperativi, in relazione ai quali sussiste il vincolo del conferimento del latte.

I caseifici costituiti sotto forma di società cooperativa, i quali trasformino in formaggio Grana Padano il latte conferito dagli allevatori produttori soci, possono rappresentare i due elementi della Filiera, allevatori produttori di latte e caseifici produttori di formaggio, sostenendo gli oneri, di cui al presente Statuto, per le rispettive due categorie.

- c) le aziende che stagionano il formaggio “DOP” Grana Padano sino alla conclusione del previsto termine di stagionatura, con magazzino ubicato all’interno della zona di produzione ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo, ovvero da altro organo competente.

I caseifici, produttori di formaggio Grana Padano, che effettuino direttamente la stagionatura del formaggio Grana Padano per la loro quota di prodotto stagionato, possono rappresentare i due elementi della Filiera, caseifici e stagionatori, sostenendo gli oneri, di cui al presente Statuto, per le rispettive due categorie;

- d) le aziende che grattugino il formaggio “DOP” Grana Padano con magazzino o stabilimento ubicato all’interno della zona di produzione ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo, ovvero da altro organo, competente.

I Soggetti, come sopra indicati alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere assoggettati a verifica da parte dell’organo di controllo competente.

La rappresentanza delle differenti categorie è regolata dal successivo art. 28.

Art. 11 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, rivolta al Consiglio di Amministrazione e redatta per iscritto deve:

- indicare il nome della ditta o la ragione sociale, la natura giuridica, la sede legale e, esistendo, anche le sedi amministrativa e produttiva dell’azienda, il codice fiscale e la partita iva, gli estremi del telefono, del fax e della posta elettronica, ordinaria o certificata, le generalità del titolare o del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza);

- precisare le categorie di appartenenza, come sopra indicate.

La domanda, secondo lo schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero da un legittimo procuratore o mandatario, il quale possa rappresentare

anche l'azienda in seno al Consorzio, e deve essere corredata dalla documentazione indicata nella scheda medesima.

Il Consiglio di Amministrazione delibera - entro sessanta giorni dal ricevimento - sulla domanda di ammissione, l'eventuale rifiuto della quale va motivato.

Il neo Consorziato deve versare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, la quota consortile ed eventuali altre somme nella misura che andrà a deliberare il Consiglio di Amministrazione.

Con l'ammissione, il Consorziato acquisisce una quota di partecipazione di diritti consortili, che non rientrano fra i componenti del fondo consortile.

Non possono essere ammessi al Consorzio coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali.

Art. 12 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati sono tenuti all'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti del Consorzio nonché delle deliberazioni degli Organi consortili, per una durata minima di vincolo consortile di tre esercizi, decorrente dall'esercizio successivo all'ammissione.

Essi devono quindi, e tra l'altro: prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto del Consorzio; astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio; sottostare alla vigilanza del Consorzio sulla produzione del formaggio Grana Padano e del latte, sulla confezione, stagionatura, grattugiatura, porzionatura e commercio del Grana Padano, consentendo al Consorzio le ispezioni finalizzate ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ispezioni che potranno estendersi a quel prodotto originariamente destinato a diventare Grana Padano e successivamente dequalificato a seguito del mancato superamento delle fasi di esperizzazione della DOP disposte ai sensi del Disciplinare e della legge; eseguire le prestazioni deliberate dagli Organi consortili.

Essi devono, inoltre, provvedere alla formazione e alle integrazioni del Fondo Consortile, versando al Consorzio le quote e i contributi come previsto nel Titolo V.

Art. 13 DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
- b) di partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto con le modalità previste;

- c) di utilizzare, previa autorizzazione del Consorzio, apponendoli sulle forme da loro prodotte in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Disciplinare di produzione ed ai Regolamenti ed alle disposizioni emanati dal Consorzio, i marchi ed i contrassegni relativamente al formaggio da loro prodotto.
-

Art. 14 DECADENZA, RECESSO, ESCLUSIONE E SANZIONI

*** Decadenza**

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione, oppure che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili.

*** Recesso**

Il recesso è in ogni caso ammesso alle condizioni di seguito indicate. Qualora il Consorziato intenda esercitare tale diritto, deve comunicare la sua volontà di recedere a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso diviene efficace alla fine dell'esercizio successivo a quello di invio della raccomandata o del messaggio di posta elettronica certificata.

Il Consorziato recedente è pertanto tenuto a tutti gli obblighi di cui al precedente art. 12 sino alle scadenze come in precedenza indicate.

*** Esclusione**

Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi assunti e derivantigli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti del Consorzio e dalle deliberazioni degli Organi consortili, nonché abbia, con atti, fatti o per la sua condotta, portato nocumento e/o pregiudizio all'immagine del Consorzio, dei suoi Organi e del formaggio "Grana Padano".

L'esclusione può essere deliberata in caso di perdurante morosità nei versamenti di quote e contributi, nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali e qualora il consorziato abbia sospeso l'attività produttiva per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Il Consorziato escluso è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati al Consorzio.

Nel caso in cui, nonostante la decadenza, il recesso, o l'esclusione la produzione dovesse continuare (ricorrendone i presupposti), il consorziato decaduto, receduto o escluso dovrà continuare, a sensi di legge, a corrispondere i relativi contributi sino a cessazione effettiva di ogni attività produttiva.

La perdita della qualifica di Consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla ripartizione

del fondo consortile, né implica liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, della decadenza od esclusione e comunque maturati fino al momento in cui recesso, decadenza od esclusione assumono efficacia.

*** Sanzioni**

Nel caso che gli inadempimenti del Consorziato non dovessero risultare così gravi da giustificarne l'esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà irrogare una sanzione pecuniaria, la cui misura sarà determinata dal Consiglio medesimo, secondo criteri di equità e di proporzionalità, avuto riguardo anche alla natura e alla gravità dell'inadempimento.

Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'esclusione di un Consorziato o all'irrogazione di sanzioni e alla richiesta di risarcimento danni, è possibile il ricorso entro e non oltre trenta giorni al Collegio Arbitrale, la cui decisione non è impugnabile salva l'applicazione dell'art. 36 del D. lgs. 17.1.2003 n. 5.

Art. 15 MUTAMENTI DI TITOLARITA' DELL'AZIENDA CONSORZIATA

In caso di mutamento a qualunque titolo della titolarità dell'azienda consorziata, il Consorzio prende atto dell'avvicendamento intervenuto sulla base dei documenti comprovanti l'avvenuto mutamento.

Tale mutamento non comporta l'automatico trasferimento della qualifica di Consorziato. A tal fine, l'interessato dovrà presentare domanda di ammissione ai sensi dell'art. 11.

TITOLO IV:

RAPPORTI CON I NON CONSORZIATI

Art. 16 DIRITTI E DOVERI DEI CASEIFICI NON CONSORZIATI

I rapporti del Consorzio con i soggetti di cui all'art. 28 lett. a), inseriti nel circuito di controllo della DOP Grana Padano ma non aderenti al Consorzio stesso sono regolati dalle leggi europee e nazionali.

In particolare i caseifici non consorziati hanno diritto ad ottenere il marchio che contraddistingue la DOP nei casi in cui l'organismo di controllo incaricato abbia accertato la conformità al disciplinare del formaggio da loro prodotto.

A fronte di quanto sopra, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 aprile 2000 sui criteri di rappresentatività e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410 del 12 settembre 2000 sulla ripartizione dei costi, nonché dalle altre norme in materia, anche di futura emanazione, i caseifici produttori, ancorché non consorziati, sono comunque tenuti a pagare al Consorzio i costi relativi alle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 526/99 e successive modifiche e integrazioni.

La percentuale riconducibile ai costi in questione, rispetto al totale dei costi del Consorzio, è individuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 DIRITTI E DOVERI DEI NON CONSORZIATI DI ALTRE CATEGORIE

I rapporti del Consorzio con i soggetti di cui all'art. 28 lett. b), c), d) inseriti nel circuito di controllo della DOP Grana Padano ma non aderenti al Consorzio stesso sono regolati dalle leggi europee e nazionali, oltre che da specifiche convenzioni di volta in volta stipulate.

TITOLO V:

CONTRIBUTI - FONDO CONSORTILE

AMMINISTRAZIONE – BILANCIO

Art. 18 CONTRIBUTI E TARIFFE CONSORTILI

I contributi e le tariffe dovuti al Consorzio sono i seguenti:

- a) quota di ammissione al Consorzio;
 - b) contributo annuale;
 - c) tariffe e contributi straordinari;
 - d) tariffa della DOP;
-

Art. 19 QUOTA DI AMMISSIONE

L'importo del contributo di ammissione al Consorzio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e viene addebitato ai nuovi consorziati, una tantum, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 20 CONTRIBUTO ANNUALE

Ogni consorziato versa annualmente un contributo associativo, uguale per tutti, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo annuale viene addebitato in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel Libro dei consorziati al 30 settembre dello stesso anno.

Art. 21 TARIFFE E CONTRIBUTI STRAORDINARI

Le tariffe ed i contributi straordinari sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per far fronte ad attività particolari o a passività straordinarie comunque attinenti all'oggetto ed alle funzioni statutarie e sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio medesimo.

Art. 22 TARIFFA DELLA DOP

Ai sensi del decreto Mipaaf del 12 settembre 2000 n. 410, tutti i produttori, consorziati e non, che utilizzano la Denominazione di Origine Protetta ed il relativo segno distintivo corrispondono, secondo i criteri fissati nei commi

seguenti, la tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo della tariffa è destinato alla copertura delle spese che il Consorzio sostiene nello svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce ai Consorzi di Tutela e che dunque vanno a vantaggio di tutti indistintamente i produttori di Grana Padano DOP, siano essi o meno aderenti al Consorzio.

La quota dei contributi relativa alla categoria dei Caseifici produttori, è conteggiata, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 Settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio; pertanto il contributo a carico di questi ultimi, calcolato ai sensi del menzionato DM 410/2000, non potrà mai essere inferiore a quello posto a carico dei Consorziati ed in ogni caso dovrà considerare i costi sopportati dal Consorzio per ogni e qualsiasi attività da questi svolta nell'interesse generale del Grana Padano escluse quelle non rientranti tra quelle individuate all'art. 14 c. 15 della L. 526/99, gravanti esclusivamente sui consorziati.

E' facoltà del Consorzio sospendere, nei confronti di chiunque, ogni servizio separabile, nel caso di mancato pagamento di tale tariffa.

.....

Art. 23 FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è formato dai seguenti versamenti in conto capitale, da parte dei Consorziati:

- quote di ammissione;
- contributi annuali, ed eventualmente straordinari, in conto capitale;
- contributi volontari, anche da parte di Enti pubblici e privati.

Il Fondo Consortile è altresì formato da:

- donazioni e lasciti;
- immobili e valori mobiliari, proventi e/o plusvalenze di beni mobili ed immobili;
- risultato di gestione al netto delle imposte, come da bilanci di esercizio.

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile e i Creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

.....

Art. 24 RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione e per l'ordinario funzionamento del Consorzio viene provveduto con i seguenti versamenti in conto esercizio, i quali non sono componenti del Fondo Consortile:

- a) contributi annuali, contributi ordinari ed eventualmente straordinari, in conto esercizio;
- b) contributi in conto esercizio da parte di Enti pubblici o privati;

c) proventi derivanti da servizi resi dal Consorzio ai Consorziati, in via diretta o indiretta, inclusi quelli a carattere promo-pubblicitario e commerciale.

d) penalità irrogate dal Consiglio di Amministrazione.

Alle necessità di gestione e per l'ordinario funzionamento del Consorzio, concorrono altresì contributi in conto esercizio per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale della "DOP" formaggio Grana Padano, compreso l'uso del marchio costitutivo.

L'entità di detti contributi è determinata in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'organo di controllo.

Per le categorie degli allevatori produttori di latte, degli stagionatori, dei grattugiatori, l'entità dei contributi medesimi, non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 28.

A riguardo dei contributi di cui sopra, la quota relativa alla categoria dei caseifici produttori è ripartita, ai sensi della normativa vigente, su tutti i soggetti compresi nella categoria, anche se non aderenti al Consorzio.

Art. 25 LIBRI E REGISTRI CONSORTILI

Il Consorzio tiene, con regolarità, i Libri e i Registri previsti dalle disposizioni di legge civilistiche e tributarie in vigore, nonché i Libri e i Registri che si rendessero necessari in relazione alla struttura degli Organi consortili e alle necessità di funzionamento del Consorzio.

Il diritto dei Consorziati di esaminare i Libri e i Registri consortili, e di ottenere estratti a loro spese, è regolato dalla legge.

Art. 26 ESERCIZIO CONSORTILE E BILANCIO

L'esercizio consortile inizia il primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dell'esercizio consortile va redatto con l'osservanza delle norme relative al Bilancio di esercizio delle società per azioni, ovvero delle disposizioni di legge che dovessero modificare la normativa.

Il Bilancio è sottoposto a revisione volontaria.

Il progetto del Bilancio di esercizio deve essere consegnato al Collegio Sindacale da parte degli Amministratori, trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea, la quale abbia fra gli argomenti da deliberare anche il progetto di Bilancio.

Il progetto del Bilancio - corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni quando lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio, fermo restando che la situazione patrimoniale del bilancio dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, o del diverso termine stabilito dalla legge.

TITOLO VI: ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 27 ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono i seguenti:

- l'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Comitato di Gestione
 - il Comitato di Presidenza
 - il Presidente
 - il Tesoriere
 - il Collegio Sindacale
-

Art. 28 RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI CONSORTILI

Ciascuna categoria di cui all'art. 2 lett. a) (filiera formaggi stagionati) DM 12 aprile 2000 ha diritto di essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione alle condizioni e con le modalità di cui alle norme vigenti.

In particolare, ai sensi del citato decreto:

- a) ai caseifici produttori di formaggio DOP Grana Padano competerà una percentuale minima di rappresentanza pari al 66%;
- b) agli allevatori produttori di latte destinato alla DOP Grana Padano competerà una percentuale massima di rappresentanza pari al 12%;
- c) alle aziende che stagionano il formaggio DOP Grana Padano competerà una percentuale massima di rappresentanza pari al 15%;
- d) alle aziende che grattugino il formaggio "DOP" Grana Padano competerà una percentuale massima di rappresentanza pari al 7%.

Resta inteso che i valori di rappresentanza indicati nelle lett. b), c) e d) del comma precedente sono riferiti, per ciascuna categoria, all'ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla categoria stessa, mentre in caso contrario, la rappresentanza è ridotta in misura proporzionale alla quota di produzione immessa nel circuito della DOP da parte dei soggetti della stessa categoria che non hanno aderito al Consorzio.

Ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DM 12 settembre 2000 n. 410, relativo alla ripar-

tizione dei costi, sono poste a carico dei caseifici le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) sopra menzionate. Conseguentemente, qualora la percentuale di rappresentanza attribuita alle predette categorie dovesse essere ridotta per effetto della mancata adesione della totalità delle aziende appartenenti alle stesse, la percentuale del 66% di rappresentanza attribuita ai caseifici produttori verrà nella stessa misura accresciuta.

Riparto degli amministratori da eleggere

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, in caso siano previste più liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, in ciascuna delle liste dei candidati predisposte e presentate almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Nel caso in cui sia previsto un solo elenco di candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

TITOLO VII: ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

Art. 29 COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente statuto e ai Regolamenti consortili, vincolano tutti i Consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esprimere il loro voto i Consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati da almeno tre mesi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, in regola con i versamenti di

cui al titolo V e con l'avvenuto pagamento di eventuali di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 14.

Il Consorziato non in regola con il pagamento dei contributi consortili potrà partecipare all'Assemblea generale dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto.

I Consorziati che non possono intervenire hanno la facoltà di delegare altri Consorziati - o mandatari di questi ultimi - a rappresentarli in Assemblea, avendo presente che un Consorziato, o suo mandatario, non può rappresentare per delega più di tre Consorziati.

La delega va conferita per iscritto dal legale rappresentante e consegnata al Presidente dell'Assemblea o ad un suo delegato prima dell'inizio della medesima.

Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con il versamento dei contributi consortili.

Art. 30 FORMALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta scritta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei Consorziati, l'uno e l'altro con la precisazione dei motivi e l'indicazione degli argomenti.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione indirizzata ai Consorziati, ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Componenti il Collegio Sindacale, per lettera raccomanda o per telegramma o telefax, o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

La comunicazione deve indicare il luogo - presso la Sede legale o altrove - il giorno, l'ora della riunione in prima e, occorrendo, in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

Alle Assemblee partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti di Asolate, Fedagri - Confcooperative e Assocasearia. Possono essere inoltre invitati i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria e professionali, nonché Autorità o altre persone individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona scelta per alzata di mano dai Consorziati presenti.

Il Presidente nomina un Segretario, scelto anche tra i non Consorziati, e - occorrendo - tre Scrutatori, coadiuvati dal Segretario dell'Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie supplisce al Segretario un Notaio che, a suo ministero, procederà alla verbalizzazione.

Art. 32 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i termini di legge ove gli argomenti all'ordine del giorno prevedano l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea generale è ordinaria e straordinaria. La prima deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 26 ove gli argomenti all'ordine del giorno prevedano l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea delibera in prima e - occorrendo - in seconda convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sui medesimi argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella seduta di prima convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- 1) delibera sul progetto di bilancio d'esercizio;
- 2) nomina i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il Presidente del Collegio medesimo determinandone i compensi, i gettoni di presenza e il rimborso delle spese;
- 3) può conferire l'incarico della revisione del bilancio ad un revisore, persona fisica o giuridica, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, determinandone il corrispettivo e fissando la durata dell'incarico;
- 4) può delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso, delle medaglie di presenza e del rimborso delle spese agli Amministratori e ai Sindaci;
- 5) approva i Regolamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione, Regolamenti che in ogni caso diverranno efficaci solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente;
- 6) delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e - occorrendo - dal Collegio Sindacale;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su proposte di modifica al disciplinare produttivo, da sottoporre per approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e su eventuali misure di pianificazione delle produzioni;
- 9) delibera inoltre su tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporle.

Art. 33 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- 1) sulla modifica dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto e sulla proroga della durata del Consorzio.
Le modificazioni divengono in ogni caso efficaci solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente;
 - 2) sullo scioglimento del Consorzio e, conseguentemente, sulla nomina, sui poteri e sul compenso del Liquidatore o dei Liquidatori;
 - 3) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
-

Art. 34 VALIDITA' DI COSTITUZIONE E DIRITTI DI VOTO

L'Assemblea generale ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti degli Intervvenuti.

L'Assemblea generale straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati aventi diritto al voto e delibera con il consenso di almeno i due terzi del voto degli Intervvenuti.

Ogni Consorzio ha diritto al voto per la/le categorie della Filiera rappresentate in proporzione alla quantità di formaggio "DOP" Grana Padano prodotto, stagionato, grattugiato e alla quantità di latte destinato alla produzione di formaggio "DOP" Grana Padano.

In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate ogni Consorzio potrà avere voti per ogni categoria della Filiera che rappresenta.

I voti di ogni categoria sono poi rapportati come segue, ove tutte le aziende appartenenti alla Filiera produttiva della "DOP" siano consorziate :

- a) sessantasei per cento ai caseifici produttori di formaggio "DOP" Grana Padano;

La restante percentuale del trentaquattro per cento sarà ripartita tra le altre categorie della corrispondente Filiera, individuate dall'art. 28 come segue:

- b) dodici per cento ai produttori di latte,
- c) quindici per cento agli stagionatori,
- d) sette per cento ai grattugiatori,

salvo i necessari arrotondamenti e comunque con l'osservanza di quelle differenti percentuali che la legge dovesse indicare in avvenire.

Le percentuali di cui sopra – ad eccezione di quella dei produttori di formaggio "DOP" Grana Padano – si riducono proporzionalmente, limitatamente ad

ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione di parte delle aziende della Filiera.

Relativamente alle categorie di Consorziati di cui alle lettere da “a” sino a “d” dell’art. 28, i dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall’organo di controllo autorizzato per la “DOP”, o avallati dal medesimo.

Sulla base dei dati suddetti vengono calcolati dal Consorzio prima dell’Assemblea, e comunque una volta all’anno, i valori di voto dei singoli Consorziati, il cui totale viene rapportato al cento per cento.

Art. 35 MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

Le votazioni verranno effettuate con le modalità previste dal regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 ASSEMBLEE SEPARATE

Ove occorra, purché sussistano anche per analogia le previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l’Assemblea generale possa essere costituita da Delegati eletti da Assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risieda un numero di Consorziati, predeterminato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Le Assemblee separate devono deliberare - senza alcuna variazione ed eccezione - sulle medesime materie, nessuna esclusa, che formino oggetto dell’Assemblea generale, ed in tempo utile perché i Delegati da esse eletti possano partecipare a quest’ultima Assemblea.

I Delegati debbono essere Consorziati o rappresentanti legali di aziende consorziate, non facenti parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non designati a far parte di detto Organo. I Delegati sono vincolati alle decisioni adottate sull’ordine del giorno dall’Assemblea separata.

Alle Assemblee separate si applicano le medesime disposizioni riguardanti l’Assemblea generale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la stesura del Regolamento di attuazione per l’intervento dei Consorziati nelle Assemblee separate, per le modalità e formalità riguardanti le Assemblee medesime e la nomina dei Delegati, Regolamento che in ogni caso avrà efficacia solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente.

TITOLO VIII: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 COMPOSIZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, i cui Componenti vengono eletti dall'Assemblea ordinaria, ed è composto da un minimo di 21 a un massimo di 32 membri scelti tra i rappresentanti o i mandatarî dei Consorziati, nonché dei soggetti produttori ed utilizzatori della DOP. La composizione del Consiglio deve rispettare le percentuali di rappresentanza delle diverse categorie della Filiera, così come determinate all'art. 28, salvo i necessari arrotondamenti e comunque con l'osservanza di quelle differenti percentuali che la legge dovesse statuire in avvenire in variazione delle predette.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti di Assolatte e di Fedagri – Confcooperative.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dei servizi e della collaborazione Assolatte e di Fedagri – Confcooperative.

Agli Amministratori sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge.

Art. 38 DURATA DEL MANDATO

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

L'Amministratore, che rinunci al suo ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

L'Amministratore o gli Amministratori, così nominati, dovranno appartenere alla medesima categoria dell'Amministratore o degli Amministratori sostituiti, e rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà a confermarli o nominarne altri. Essi scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora dovesse venire a mancare più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei Consorziati che dovrà provvedere a ricostituire il Consiglio stesso. Gli Amministratori così nominati scadranno con quelli già in carica.

Art. 39 INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice Civile, l'Amministratore decade dal suo ufficio quando dovesse tenere comportamenti non compatibili con gli scopi, la disciplina e l'attività del Consorzio, ovvero dovesse - con atti, fatti o per la propria condotta - portare nocumento all'immagine del Consorzio e del formaggio Grana Padano, o dovesse rendersi responsabile di non lecite attività concorrenziali riferite soprattutto alla commercializzazione di formaggio simile, come Grana Padano, oppure dovesse infrangere i Regolamenti consortili, quali non esaustivamente quelli di produzione, di marchiatura e per l'uso dei marchi consortili, ovvero se nel corso dell'esercizio dovesse incorrere in tre infrazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Agli effetti del presente Statuto è da considerarsi simile tutto il formaggio da latte vaccino non DOP, a pasta dura, cotta, a lenta maturazione, che può essere confuso con il Grana Padano, che viene commercializzato in modo alternativo e sostitutivo al Grana Padano.

Sono incompatibili con la carica di consigliere del Consorzio e ne determinano la decadenza, se eletto, le attività di produzione diretta ed indiretta di formaggio simile e/o l'attività di promozione pubblicitaria di formaggi simili, svolta in qualsiasi forma, in Europa o in paesi terzi, direttamente dall'azienda del candidato o da aziende dalla stessa partecipate o comunque collegate o da persone fisiche riconducibili alle stesse.

E' incompatibile con la carica di consigliere del Consorzio e ne determina la decadenza se eletto l'attività di commercializzazione di formaggi simili in qualsiasi forma e dimensione, in Europa o in paesi terzi, svolte direttamente dall'azienda del candidato o da aziende dalla stessa partecipate o comunque collegate. È tollerata la commercializzazione di simile nella percentuale massima del 20% sul fatturato di Grana Padano. Entro tale limite, la commercializzazione di simile italiano è tollerata nella percentuale massima del 5%, sempre sul fatturato di Grana Padano. Il tutto conteggiato nell'anno solare.

In riferimento ai precedenti ultimi 2 (due) commi, i consiglieri del Consorzio ed i candidati alla suddetta carica rimetteranno preliminarmente atto notorio o equivalente che specifichi l'assenza delle suddette cause di incompatibilità. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio accerta la sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina.

Qualora il Consorziato decada da detta qualifica, il Consigliere di sua espressione decade a sua volta.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, non rappresenti alcun Consorziato o che abbia perso la qualifica di mandatario di un Consorziato ricevuta al momento della nomina decade.

Art. 40 CONVOCAZIONE E VALIDITA'

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente - o chi ne faccia le veci - lo ritenga opportuno, oppure, ancora, quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno dieci Amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente - o da chi ne faccia le veci - mediante comunicazione indirizzata ai Componenti il Consiglio e il Collegio Sindacale, per lettera raccomandata, o per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima - nei casi di urgenza, almeno due giorni prima - di quello fissato per la riunione.

La comunicazione deve indicare il luogo - presso la Sede legale o altrove - il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente convocato, anche senza le formalità suddette, quando siano presenti alla riunione tutti i suoi Componenti e tutti i Componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni di Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne faccia le veci e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato il voto chi presieda la riunione.

Il voto non può essere dato per delega.

Art. 41 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio - senza eccezioni di sorta - e sono ad esso riconosciuti, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, tutti i poteri e le facoltà che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera fra l'altro e non esaustivamente:

- a) sull'istituzione, sul trasferimento, sulla soppressione di sedi secondarie e amministrative, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero;
- b) positivamente o negativamente sulle domande di ammissione al Consorzio;
- c) sulla decadenza, sul recesso e sull'esclusione dei Consorziati e sulle sanzioni ai medesimi;
- d) sulla costituzione e la composizione del Comitato di Gestione, nonché sulle deleghe da attribuire al Comitato medesimo;
- e) sulla costituzione e la composizione del Comitato di Presidenza;

- f) sulla nomina del Presidente, di due Vicepresidenti e del Tesoriere;
- g) sulla determinazione, per delega dell'Assemblea, del compenso, delle medaglie di presenza e del rimborso spese agli Amministratori e ai Sindaci;
- h) sulla nomina del Direttore e dei Dirigenti;
- i) sul predisposto progetto del Bilancio di esercizio, nonché sull'altrettanto predisposto contenuto della Relazione di Consiglio al Bilancio medesimo;
- j) sulla stesura e il contenuto dei Regolamenti di attuazione per il conseguimento dell'oggetto consortile, per l'ammissione al Consorzio, per l'intervento dei Consorziati in Assemblea e per le modalità e formalità riguardanti l'Assemblea medesima circa le votazioni e le cariche elettive, Regolamenti che in ogni caso diverranno efficaci solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente;
- k) sull'opportunità e/o necessità di intraprendere procedimenti coattivi e/o di adire alla mediazione civile e/o di stare in giudizio - anche in nome e per conto dei propri Consorziati - sia come parte attorea che come parte convenuta, nominando i propri legali e, occorrendo, i propri consulenti di parte, in sede civile, penale e amministrativa;
- l) sulla costituzione di eventuali commissioni tra cui la obbligatoria Commissione Scientifica, stabilendone compensi e compiti;
- m) sull'eventuale costituzione di un Organismo Interprofessionale, nel rispetto delle previsioni di legge e dell'art. 5 lett. del presente Statuto, composto da Consorziati rappresentativi di tutte le realtà coinvolte nell'intera filiera del Grana Padano, cui affidare compiti di orientamento strategico del comparto Grana Padano. Una volta costituito, la prima Assemblea utile ne ratificherà la composizione, i compiti e le funzioni allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- n) sull'approvazione del piano generale promo-pubblicitario annuale;
- o) sulla nomina del proprio arbitro e, occorrendo, del proprio consulente di parte, nei procedimenti arbitrali;
- p) sul conferimento di procure o deleghe;
- q) sulla misura della quota di ammissione e dei contributi a carico dei Consorziati;
- r) sulla misura della tariffa della DOP a carico dei non Consorziati;
- s) sul numero dei Consorziati di cui al primo capoverso dell'art. 36 sulle "Assemblee separate";
- t) sull'adozione e successive modifiche del modello di organizzazione ex d. lgs. n. 231/2001;
- u) sull'eventuale istituzione dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/2001, nominandone i componenti, determinando il loro compenso e un fondo annuale autonomo.
- v) sull'adozione e successive eventuali modifiche del Codice Etico.

Art. 42 DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Comitato di Gestione, al Presidente, ai Vice-Presidenti, ed a singoli o più Consiglieri nonché ai Dirigenti o altri dipendenti, parte dei poteri previsti al precedente articolo, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo.

TITOLO IX: COMITATO DI GESTIONE

Art. 43 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato di Gestione è Organo esecutivo, consultivo e deliberativo, in questo ultimo caso solamente su deleghe specifiche del Consiglio di Amministrazione.

I Componenti del Comitato di Gestione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra i Componenti del Consiglio medesimo, tra un minimo di 7 fino ad un massimo di 13 membri.

In ogni caso i Componenti del Comitato devono comprendere il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e il Componente ulteriore del Comitato di Presidenza nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente - o chi ne faccia le veci - lo ritenga opportuno.

La convocazione del Comitato avviene con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei Componenti il Comitato. Sono valide le deliberazioni prese con la maggioranza dei presenti. Per quanto concerne le deliberazioni su delega del Consiglio di Amministrazione, deve farsi riferimento a quanto è previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 POTERI

Il Comitato di Gestione ha il compito - su delega del Consiglio di Amministrazione - di deliberare fra l'altro e non esaustivamente:

- a) sull'assunzione, il licenziamento, le mansioni, le retribuzioni del Personale del Consorzio e su eventuali sanzioni al medesimo;
- b) su qualsiasi altro argomento - salvo delega - non compreso fra quelli elencati nel precedente art. 41;

- c) sull'elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) sull'attivazione e gestione del piano promo-pubblicitario annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- e) sulla gestione dell'attività di tutela e vigilanza e sull'attivazione di sanzioni interne.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati, solamente con diritto di parola se richiesto, altre persone individuate di volta in volta dal Presidente o da chi ne faccia le veci.

Le delibere del Comitato di Gestione verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X: COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 45 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza viene costituito dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, organo consultivo e propositivo, è formato dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere e da un Componente il Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni vengono fatte nella forma e con le modalità che – caso per caso – verranno ritenute più opportune dal Presidente, o da chi ne faccia le veci.

TITOLO XI: PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI – TESORIERE

Art. 46 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI - TESORIERE

Il Presidente, i due Vicepresidenti e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri Componenti. Il Presidente può ricoprire tale ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) cura l'andamento generale del Consorzio e sottoscrive il bilancio di esercizio e la situazione patrimoniale;

- b) rappresenta il Consorzio nella mediazione civile e in tutti i gradi di giudizio, in ogni tipo di giurisdizione, anche con facoltà di costituzione di parte civile, di nominare legali conferendo ai medesimi tutti i poteri di cui al mandato alle liti, nonché consulenti tecnici, arbitri e arbitratori; ha inoltre il potere di presentare denunce, esposti e querele, di transigere, conciliare e compromettere, rinunciare agli atti e alle azioni ed accettare rinunce, deferire o riferire il giuramento decisorio, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre querela di falso e disconoscere scritture private, di comparire in rappresentanza del Consorzio avanti all'Autorità giudiziaria o amministrativa, esecutiva, arbitrale, ecc., ogni qual volta sia prescritta dalla legge od ordinata dall'Autorità la comparizione personale o fisica della parte;
- c) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione;
- d) adotta gli atti di comprovata urgenza e di tali atti riferisce all'organo consortile competente.

I due Vicepresidenti, disgiuntamente fra loro, sostituiscono il Presidente - nei casi di sua assenza o impedimento - in tutte le mansioni e le funzioni compresa la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio. I due Vicepresidenti sono altrettanto Organi consultivi.

Il Tesoriere è Organo consultivo per quanto attiene alle sue mansioni di preposto alla gestione della tesoreria del Consorzio e in tale sua funzione ha la responsabilità dei pagamenti. Nell'espletamento delle proprie funzioni egli ha rapporti col Collegio Sindacale, col Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, e, se nominati, col revisore o con la società di revisione e con l'Organismo di Vigilanza.

TITOLO XII: COLLEGIO SINDACALE

Art. 47 COMPOSIZIONE

I Componenti del Collegio Sindacale sono nominati, anche fra i non rappresentanti o mandatarî dei Consorziati, dall'Assemblea ordinaria, la quale dovrà designare, fra i Componenti medesimi, il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale, i cui membri durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili, è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. Almeno tre Sindaci, tra i quali il Presidente, devono essere iscritti in uno degli Albi degli esercenti la libera professione, individuati col Decreto n. 320

del 29 dicembre 2004 del Ministro di Giustizia.

Nel caso di rinuncia o di decadenza o di morte di un Sindaco effettivo subentra il supplente in ordine di età. La prima Assemblea utile provvederà alla/e nomine necessarie per l'integrazione del Collegio. Il/i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Al Collegio Sindacale compete anche la revisione del Bilancio qualora l'Assemblea non abbia provveduto a nominare un revisore.

Il Presidente del Collegio Sindacale è facoltizzato a partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e – ove in essere – alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/01.

I Sindaci hanno doveri, diritti, funzioni e mansioni stabilite dalla normativa sulle società per azioni, ovvero dalle disposizioni di legge che dovessero modificare detta normativa.

E' prevista la figura del collaboratore del Sindaco, secondo le norme in vigore.

Art. 48 INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza, previste dal Codice Civile, il Sindaco decade dal suo ufficio quando dovesse tenere comportamenti non compatibili con gli scopi, la disciplina e l'attività del Consorzio, ovvero dovesse - con atti, fatti o per la propria condotta - portare nocumento all'immagine del Consorzio e del formaggio Grana Padano, o dovesse rendersi responsabile di non lecite attività concorrenziali riferite soprattutto alla commercializzazione di formaggio simile, come Grana Padano, oppure dovesse infrangere i Regolamenti consortili, quali non esaustivamente quelli di produzione, di marchiatura e per l'uso dei marchi consortili, ovvero se nel corso dell'esercizio dovesse incorrere in tre infrazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Sono incompatibili con la carica di componente del Collegio Sindacale del Consorzio e ne determinano la decadenza se eletto le attività di produzione e/o di promozione pubblicitaria di formaggi a pasta dura non DOP concorrenti con il Grana Padano, svolta in qualsiasi forma, in Europa o in paesi terzi, direttamente dall'azienda del candidato o da aziende dalla stessa partecipate o comunque collegate o da persone fisiche riconducibili alle stesse. E' incompatibile con la carica di componente del Collegio sindacale del Consorzio e ne determina la decadenza se eletto l'attività di commercializzazione di formaggi a pasta dura non DOP concorrenti con il Grana Padano in qualsiasi forma e dimensione, in Europa o in paesi terzi, svolte direttamente dall'azienda del candidato o da aziende dalla stessa partecipate o comunque

collegate, se il fatturato di tali attività supera il 30% del fatturato relativo alla commercializzazione di Grana Padano.

In riferimento ai precedenti ultimi 2 (due) commi, i componenti del Collegio sindacale del Consorzio ed i candidati alla suddetta carica rimetteranno preliminarmente atto notorio o equivalente che specifichi l'assenza delle suddette cause di incompatibilità. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio accerta la sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina.

TITOLO XIII: SCIoglIMENTO

Art. 49 SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, salvo proroga;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto consortile o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei Consorziati;
- 4) per deliberazione dei Consorziati, presa a norma dell'art. 33, se sussista una giusta causa;
- 5) per le altre cause eventualmente previste dal contratto;
- 6) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Quando si sia verificato un fatto che determini lo scioglimento del Consorzio, gli Amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, e debbono - entro il termine di trenta giorni - convocare l'Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative alla liquidazione, alla nomina, ai poteri e al compenso del Liquidatore o dei Liquidatori, alla devoluzione e quindi alla ripartizione del patrimonio ai Consorziati, in base alle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso della liquidazione gli Organi consortili sono i seguenti: l'Assemblea dei Consorziati, il Collegio Sindacale, il Liquidatore o i Liquidatori. Veranno a cessare tutti gli altri Organi consortili.

Al Liquidatore o ai Liquidatori sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge.

TITOLO XIV:

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 50 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed attuazione del presente Statuto e dei Regolamenti consortili, quelle derivanti da deliberazioni e/o atti degli Organi di amministrazione, nonché le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale insorgenti fra i Consorziati ed il Consorzio ovvero fra i Consorziati stessi, sono di esclusiva competenza di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri. Le controversie relative alla riscossione delle quote, delle tariffe e dei contributi consortili, nonché delle sanzioni di legge sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Collegio arbitrale verrà nominato su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale di Brescia, cui competerà anche la designazione dell'arbitro con funzione di Presidente.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicare alla controparte la sua volontà di dare corso al giudizio medesimo notificandole almeno tre giorni prima del deposito avanti la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Brescia copia del ricorso introduttivo, che dovrà contenere l'esposizione delle domande che intende formulare avanti al Collegio, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle stesse.

La domanda di arbitrato proposta dal Consorzio o nei suoi confronti è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai consorziati.

Il Collegio arbitrale dovrà attenersi alle norme di legge, giudicherà secondo diritto e dovrà depositare il lodo entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga disposta dalle parti.

Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio e delle norme inderogabili di cui all'art. 35 del D. lgs. 17.1.2003 n. 5.

Il lodo non sarà impugnabile, salva l'applicazione dell'art. 36 del D. lgs. 17.1.2003 n. 5.

La presente clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e diviene vincolante nei confronti dei medesimi con l'accettazione dell'incarico.

TITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto deve farsi riferimento - specificatamente e in quanto compatibili - alle norme sulle società per azioni, in ogni caso alle disposizioni di legge, comprese quelle speciali, ai regolamenti e alle direttive, anche comunitarie, e alle normative di legge in materia di “DOP” e di “Alimenti”, nonché alle eventuali successive disposizioni e direttive che dovessero modificare, integrare o novellare le attuali.

EVOLUZIONE DELLO STATUTO

- **Stipulato** con rogito del Notaio Dott. Gaetano Pignatti di Lodi n. 45773 rep. e n. 6651 fasc. in data **18 giugno 1954**, registrato a Lodi «Atti Pubblici», n. 3327, vol. 149, in data 23 giugno 1954;
- **Modificato** con atto stesso Notaio **24 dicembre 1956**, n. 53493 rep. e n. 8094 fasc., registrato a Lodi «Atti Pubblici», n. 1510, vol. 157, in data 5 gennaio 1957;
- **Prorogato fino al 12 dicembre 1976** con atto stesso Notaio **12 dicembre 1966**, n. 85575 rep. e n. 13904 fasc., registrato a Lodi «Atti Pubblici», n. 2599, vol. 178, in data 21 dicembre 1966;
- **Modificato** con atto stesso Notaio **12 novembre 1976**, n. 112639 rep. e n. 18998 fasc., registrato a Lodi «Atti Pubblici», n. 4654, vol. 10, in data 17 novembre 1976;
- **Prorogato fino al 31 dicembre 1995** con atto stesso Notaio **3 dicembre 1976**, n. 112764 rep. e n. 19026 fasc., registrato a Lodi «Atti Pubblici», n. 5081, vol. 10, in data 13 dicembre 1976;
- **Modificato articolo 15** con atto del Notaio Dott. Lorenzo Stucchi di Milano **25 marzo 1983**, n. 28025 rep. e n. 6317 fasc.;
- **Modificato** con atto del Notaio Dott. Paola Ghidoni di Darfo Boario Terme (BS) **28 febbraio 1992**, n. 31705 rep. e n. 3600 fasc.;
- **Modificato** con atto del Notaio Dott. Paolo Salvelli di Cremona **28 febbraio 1997**, n. 52108 rep. e n. 10758 fasc.;
- **Modificato e sostituito**, con adeguamenti ex art. 17 L. 526/99 e DD.MM. 12.04.2000, con atto del Notaio Dott. Mario Mistretta di Brescia **22 aprile 2002**, n. 75021 rep. e n. 22072 racc., reg. Uff. Entrate BS 03/05/02 n. 2747 Pub. e dep. Uff. Reg. Imprese BS 03/05/02 n. 390431.
- **Modificati articoli 14 e 19** con atto del Notaio Dott. Corrado Defendi di Brescia **14 dicembre 2004** n. 32812 rep. e n. 9649 racc., reg. Uff. Entrate BS 03.01.05 n. 17 Pub e dep. Uff. Reg. Imprese BS 10.01.05 n. PRA/1056/s005/CBSAUTO.
- **Adozione del nuovo Statuto**, con atto del Notaio Dott. Corrado Defendi di Brescia **2 dicembre 2011** n. 54582 rep. e n. 18384 racc., reg. Uff. Entrate BS 30.12.11 n. 20775 Serie 1T Pub e dep. Uff. Reg. Imprese BS 30.12.11 n. 02184450159 – REA 390431.
- **Modificati articoli 28, 38, 43 e 46** con atto del Notaio Dott. Corrado Defendi di Brescia **20 dicembre 2016** n. 59770 rep. e n. 22092 racc., reg. Uff. Entrate BS 18.01.2017 n. 2016 serie 1T iscritto presso la C.C.I.A.A. di BS 19.01.2017.
- **Modificati articoli 26, 28, 32, 38, 39, 43 e 46** con atto del Notaio Dott. Michela Merighi di Verona **11 maggio 2018** n. 4935 rep. e n. 3275 racc., reg. a Verona il 22.05.2018 n. 10088 serie 1T.
- **Modificati articoli 27, 41, 43; inserito nuovo articolo 45; modificato articolo 45 (ora rinominato 46)** con atto del Notaio Dott. Pia Marinucci di Verona **19 giugno 2020** n. 14433 rep. e n. 10492 racc., registrato a Verona il 1.7.2020 N. 18233 serie 1T.

Decreto 2 luglio 2020 - Approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano nella nuova versione registrata a Verona in data 1° luglio 2020, recante il numero di repertorio 14433 e il numero di raccolta 10492, con atto a firma del notaio Pia Marinucci;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano registrato a Verona in data 1° luglio 2020, recante il numero di repertorio 14433 e il numero di raccolta 10492, con atto a firma del notaio Pia Marinucci.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto del 24 giugno 2020, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 6 luglio 2020, con il quale è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha modificato il proprio statuto in data 19 giugno 2020 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 2 luglio 2020, prot. Mipaaf n. 36778;

20A03602

Finito di stampare nel mese di luglio 2020

